



**Università degli Studi Roma Tre
Facoltà di Architettura**

corso

Tecniche di valutazione ambientale di piani e progetti

a.a. 2008/2009

Prof. Alessandro Giangrande

**LE NORME PER LA VAS E LA VIA:
LA LEGGE DELEGA E IL TESTO UNICO**

1. La legge delega 308/2004

Con la legge 15 dicembre 2004 n. 308 intitolata **Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione**, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in diversi settori dell'ambiente, mediante la redazione di testi unici.

Uno di questi settori riguarda le procedure per la **valutazione d'impatto ambientale (VIA)** e per la **valutazione ambientale strategica (VAS)**.

Dopo aver indicato i principi ai quali i testi unici avrebbero dovuto ispirarsi, in merito alla VIA ed alla VAS la legge ribadiva la necessità di:

- garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA, e della direttiva 2001/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, in materia di VAS;
- semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;

- anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare;
- introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
- garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
- introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;
- prevedere l'estensione della procedura di IPPC * ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione;
- adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni

* **L'Unione Europea ha una serie di disposizioni comuni in merito all'autorizzazione degli impianti industriali. Queste disposizioni sono esposte nella cosiddetta direttiva IPPC del 1996 (IPPC sta per *Integrated Pollution Prevention and Control*, Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento). Essenzialmente, la direttiva IPPC tratta la riduzione dell'inquinamento dai vari punti di emissione nell'intera Unione Europea.**

2. Il testo unico

Il 13 febbraio 2006 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo **Codice dell'Ambiente** che attua la legge delega 308/2004.

Il Codice riordina i settori seguenti: rifiuti e bonifiche, acqua, difesa del suolo, inquinamento atmosferico, danno ambientale e procedure ambientali (tra cui quelle della VIA e della VAS).

Questo testo unico è un corpus normativo di più di 700 pagine, 318 articoli e 45 allegati. Esso recepisce otto direttive comunitarie non ancora nella legislazione italiana nei settori oggetto della delega; accorpa le disposizioni concernenti settori omogenei, in modo da ridurre le ripetizioni; abroga cinque leggi, dieci disposizioni di legge, due decreti legislativi, quattro dPR, tre dPCM e otto decreti ministeriali.

Per ciò che riguarda la VIA e la VAS il testo unico recepisce integralmente quattro direttive, prevede la scansione puntuale dei procedimenti di VIA per garantire il completamento di tutte le procedure in tempi certi, introduce la necessità di esaminare il progetto preliminare in ogni procedura di VIA e definisce alcuni meccanismi di coordinamento tra VIA, VAS e IPPC. Infine introduce un sistema di controlli successivi. Tra le altre cose accoglie il principio del silenzio-rifiuto e rafforza la disciplina di informazione al pubblico.

Il testo unico riporta le definizioni seguenti in merito alla VAS, alla VIA e a tutto ciò che concerne tali procedure.

VAS: l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o da approvarsi, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piani o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni;

VIA: l'elaborazione di uno studio concernente l'impatto sull'ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell'opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività;

piani e programmi: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione;

progetto di un'opera o intervento: l'elaborato tecnico, preliminare, definitivo o esecutivo concernente la realizzazione di un'opera o intervento, compresi gli interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio quali quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo; salvi i casi in cui le normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti, la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale;

proponente o committente: l'ente o la pubblica autorità cui compete l'adozione di un piano o programma o, in genere, che ne richiede l'approvazione, nonché l'ente o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto pubblico e il soggetto che richiede l'autorizzazione relativa ad un progetto privato;

rapporto ambientale: lo studio tecnico-scientifico contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma;

studio d'impatto ambientale (SIA): lo studio tecnico-scientifico contenente una descrizione del progetto con le informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensione, l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione del progetto sull'ambiente, nonché contenente il confronto con le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi, degli interessi e dei servizi correlati all'opera o all'intervento progettato e dell'ambito territoriale interessato;

giudizio di compatibilità ambientale: l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale;

autorizzazione: la decisione dell'autorità competente che abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto;

autorità competente: l'amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase;

consultazione: l'insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, delle altre amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta e valutazione dei dati ed informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo necessario per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale di un determinato piano o programma o di un determinato progetto;

pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), si considerano titolari di siffatto interesse;

soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali del piano o programma sottoposto a valutazione di impatto strategico o del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;

procedura di verifica preventiva: il procedimento preliminare, che precede la presentazione della proposta di piano o programma, oppure la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, oppure se un determinato progetto debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

fase preliminare: il procedimento che precede la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio tra autorità competente e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale.

Il testo unico istituisce la **Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali**.

La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme. In particolare provvede all'istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a VAS ed a VIA di competenza statale, e si esprime altresì sulle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale.

La Commissione è composta da settantotto membri, oltre al presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali, geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonché fra dirigenti della pubblica amministrazione.

L'attività della Commissione si articola in tre settori operativi facenti capo ai tre vicepresidenti e concernenti, rispettivamente, le seguenti procedure:

- VAS
- VIA
- Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

La Commissione opera, di norma , per sotto-commissioni.

3. Testo unico e VAS

Sono sottoposti a VAS tutti i piani e i programmi che:

- ✓ concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
- ✓ contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
- ✓ concernono i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Sono altresì sottoposti a VAS i piani e i programmi, diversi da quelli sopra citati, che contemplano la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a VIA (vedi sopra), possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale a giudizio della sotto-commissione competente per la VAS.

I piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi che sono già stati approvati, sono sottoposti a VAS solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente. I criteri che consentono di stabilire se un nuovo piano o un programma (o una modifica di un piano o programma già approvato) debba o non debba essere sottoposto a VAS sono elencati in un apposito Allegato del testo unico (Allegato II).

Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle suddette norme i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile; i programmi finanziari e di bilancio.

La VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano e del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa. Le sue procedure vanno integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e dei programmi: se questi sono gerarchicamente ordinati, le autorità competenti devono tener conto, al fine di evitare duplicazioni di giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sott'ordinati.

Per i piani e i programmi sottoposti a VAS deve essere redatto, prima e ai fini dell'approvazione, un **rapporto ambientale**, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto od adottato e da approvarsi.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

L'Allegato I del decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto *iter*.

Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.

Prima dell'approvazione, il piano o il programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale, devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma, nonché del pubblico.

Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulta anche se solo parzialmente interessato dal piano o programma e dagli effetti della sua attuazione.

Dell'avvenuto deposito deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento*, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a VAS, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato.

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

I depositi e le pubblicazioni, con le conseguenti consultazioni, sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi

* Il regolamento, alla data attuale (marzo 2006), non è stato ancora redatto. Il decreto stabilisce che esso dovrà essere definito entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni l'autorità preposta alla VAS, entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine ultimo per la presentazione dei pareri, emette il **giudizio di compatibilità ambientale** contenente un parere articolato e motivato che costituisce il presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma.

Il giudizio positivo può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche o integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di presentare il piano o programma per l'approvazione.

Quando questo termine decorre inutilmente, il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo provvedendo entro 60 giorni a diffidare l'organo competente ad adempiere il suo mandato entro il termine di 20 giorni; in difetto, si intende emesso giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale del piano o programma presentato.

Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma che deve essere sottoposto a VAS si rileva che la procedura non è stata attivata, l'autorità competente all'approvazione invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

Il giudizio di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione devono essere resi note al pubblico da parte del proponente, che è tenuto a darne notizia a mezzo stampa.

Le autorità preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, tramite il sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati al fine di individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure corrette.

Per le disposizioni specifiche che riguardano i piani e i programmi sottoposti a VAS in sede statale o in sede regionale e provinciale si rimanda alla lettura rispettivamente degli artt. 15-20 e 21-22 del testo unico.

4. Testo unico e VIA

Sono sottoposti a VIA tutti i progetti

- ✓ di cui all'elenco A dell'Allegato III del presente decreto, ovunque ubicati
- ✓ di cui all'elenco B dell'Allegato III del testo unico, che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991 n. 394);
- ✓ di cui all'elenco B dell'Allegato III del decreto, che non ricadono in aree naturali protette ma che a giudizio delle autorità competenti, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato IV, richiedono comunque lo svolgimento della procedura di VIA;
- ✓ di specifiche opere o interventi per i quali la procedura di VIA sia espressamente prescritta dalle leggi speciali di settore che disciplinano tali opere o interventi

La procedura di VIA si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle suddette categorie, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse.

A giudizio dell'autorità competente, possono essere esclusi dall'applicazione della procedura di VIA i progetti seguenti:

- ✓ i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
- ✓ i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità,
- ✓ i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati.

Nel caso di opere ed interventi di somma urgenza destinati esclusivamente alla difesa nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, su proposta del Ministro della difesa, l'esenzione da ogni verifica di compatibilità ambientale soltanto per i progetti relativi a lavori coperti dal segreto di Stato.

La procedura di VIA deve perseguire gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, di provvedere al mantenimento della biodiversità e della capacità di riproduzione dell'ecosistema, di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali e dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, di assicurare lo sviluppo sostenibile.

Inoltre deve garantire che per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale.

Ogni fase della procedura deve inoltre garantire lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico.

La procedura deve infine conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

In relazione alle competenze e alle procedure, la VIA compete

- ✓ al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale;
- ✓ all'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma con propria legge, tenuto conto delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure della stessa stabilite*.

*Nel rispetto dei criteri direttivi generali stabiliti dal decreto.

Procedura e fasi della VIA

Le fasi del procedimento si articolano in:

Fase introduttiva

Studio d'impatto ambientale (SIA)

Pubblicità e partecipazione

Istruttoria tecnica

Il giudizio di compatibilità ambientale

Fase introduttiva

Il proponente inoltra la domanda all'autorità competente allegando il progetto, lo studio d'impatto ambientale (SIA) e la sintesi non tecnica.

Una copia integrale della domanda e dei relativi allegati deve essere trasmessa alle regioni, alle province ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri.

In ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del SIA, il committente o proponente può chiedere di essere esonerato in tutto o in parte dagli adempimenti di cui sopra, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati.

In caso di recepimento di pareri, osservazioni e rilievi, eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o proponente, per una sola volta.

In tale ipotesi tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

E' facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda.

Studio d'impatto ambientale (SIA)

Lo studio è predisposto a spese e a cura del committente o proponente, secondo le indicazioni di cui all'Allegato V del decreto.

Il committente o proponente può richiedere all'autorità competente che venga esperita una fase preliminare avente lo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità medesima, le informazioni che devono essere contenute nel SIA. A tale fine presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento.

L'autorità competente può chiedere al committente o proponente, successivamente all'avvio della procedura di VIA, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti ambientali che possono essere danneggiate.

Qualora il committente o proponente ritenga che alcune informazioni non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza imprenditoriale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale, può produrre, unitamente alla versione completa, anche una versione del SIA priva delle suddette informazioni.

L'autorità competente, valutate le ragioni di riservatezza adottate, può disporre che la consultazione del SIA da parte del pubblico interessato sia limitata a tale versione.

Il SIA deve comunque contenere le informazioni seguenti:

- ✓ una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue informazioni;
- ✓ una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti;
- ✓ i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che di esercizio;

- ✓ una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, ivi compresa la cosiddetta “opzione zero”, con indicazioni delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell’impatto ambientale;
- ✓ una valutazione del rapporto costo-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Al SIA deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera o intervento progettato e dei dati e informazioni contenute nello studio stesso.

Pubblicità e partecipazione

Contestualmente alla presentazione della domanda, il proponente o committente provvede a proprie spese al deposito del progetto, del SIA e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonché alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Ogni soggetto interessato può presentare all'autorità competente osservazioni scritte sul progetto, oggetto della procedura di VIA, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, tali osservazioni, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le altre eventuali osservazioni del pubblico.

L'autorità competente alla VIA può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico. L'autorità competente redige una relazione dei lavori svolti nell'ambito dell'inchiesta ed un giudizio sui risultati emersi, che saranno acquisiti ai fini del giudizio di compatibilità ambientale (vedi oltre).

Qualora l'inchiesta non abbia luogo, il committente o proponente potrà essere chiamato dall'autorità, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni.

Quando il committente o proponente intende uniformare il progetto ai pareri o osservazioni, oppure ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente indicando il tempo necessario. La richiesta sospende tutti i termini della procedura, che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato.

Istruttoria tecnica

L'istruttoria ha le finalità seguenti:

- ✓ accertare la completezza della documentazione presentata;
- ✓ verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- ✓ verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore;
- ✓ accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- ✓ accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- ✓ individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

Il giudizio di compatibilità ambientale

La procedura di VIA deve concludersi con un giudizio motivato entro 90 giorni dalla pubblicazione (diffusione dell'annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa), salvo i casi d'interruzione e sospensione espressamente previsti.

L'inutile decorso del termine previsto per l'emissione del giudizio da parte dell'autorità competente, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro 60 giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di 20 giorni, anche su istanza delle parti interessate.

L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale con le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, il monitoraggio delle opere e degli impianti, e le misure previste per evitare, ridurre o eventualmente compensare rilevanti effetti negativi.

Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

Gli esiti della procedura devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

In particolare le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico, nonché le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescrittive al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

5. Relazioni tra VAS e VIA

Per i progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prescritta la VIA, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di VAS o comunque decisi in sede di approvazione di piano o programma.

6. Le critiche al testo unico

Il testo unico è stato aspramente criticato da numerosi soggetti territoriali sia per le modalità con le quali è stato redatto, sia per alcuni suoi contenuti: in particolare da regioni, province, comuni e associazioni ambientaliste.

Una buona sintesi di queste critiche stata fatta da F. Pratesi che, come portavoce di numerose importanti associazioni, ha scritto una lettera a Ciampi per stigmatizzare l'atteggiamento del Governo e chiedere al presidente della Repubblica di fare quanto in suo potere per rimandare il decreto ad un esame più approfondito

“In prima battuta va evidenziato che il decreto si discosta da quanto previsto dalla Legge delega n. 308 del 2004 sotto il profilo procedurale, di merito, ma anche per quanto riguarda le finalità che la legge di delega aveva previsto per il decreto. L'obiettivo della legge delega sull'ambiente era quello di semplificare le leggi ambientali, armonizzandole con le più recenti norme comunitarie, per renderle comprensibili ed applicabili da parte degli amministratori e degli operatori economici.

Esso è stato disatteso completamente.

L'unica vera riforma va a vantaggio di chi guarda all'ambiente come ad un limite ed un problema da superare per lo sviluppo economico e non come ad un valore prezioso, prevedendo l'abbassamento degli standard di qualità esistenti a tutela dell'ambiente.

Non si riscontra alcuna chiarezza nemmeno nella definizione del quadro istituzionale e delle competenze non solo perché si realizza una strana commistione tra concetti diversi come ad esempio ambiente e governo del territorio, ma soprattutto perché il decreto prevede una assoluta convergenza verso il Ministro dell'Ambiente, rischiando di generare situazioni di alta conflittualità, vanificando la tutela dell'ambiente, la gestione del territorio e dei servizi idrici e l'effettività della normativa.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, il legislatore ha voluto inserire l'ambiente tra le 'materie' di esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Sul tema però è intervenuta più volte la Corte Costituzionale con numerose ed univoche pronunce volte ad interpretare la tutela dell'ambiente (lettera s, comma 3° dell'art. 117 della Costituzione) non tanto come materia in senso stretto bensì come 'valore costituzionalmente protetto' che si colloca in maniera trasversale rispetto alle materie del 117, di competenza anche regionale (*la tutela della salute, il governo del territorio, la protezione civile, porti ed aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, la valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali*).

Per queste materie lo Stato doveva limitarsi alla determinazione di una disciplina uniforme lasciando poi alle Regioni anche il perseguimento delle finalità ambientali funzionalmente collegate ad esse.

Il testo di decreto evidenzia invece un percorso che si discosta totalmente da questa logica, rischiando di compromettere lo spirito di 'leale collaborazione' che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Stato ed enti locali.

Su questo punto le Regioni si sono espresse più volte preannunciando la volontà di adire la Corte Costituzionale per ristabilire il rispetto delle competenze in materia di ambiente e di governo del territorio.

Tra l'altro la norma è stata scritta interamente dal Ministero dell'Ambiente senza rispettare i passaggi e le consultazioni.

E' noto come nonostante le indicazioni contenute nella L. 308/2004, sia stato evitato il confronto nella predisposizione dei testi e non si sia minimamente tenuto conto dei soggetti indicati dalla Legge delega, né tanto meno con altri soggetti che comunque per esperienza, competenza, professionalità avrebbero potuto dare contributi preziosi sulle varie materie.

Sintomatico è il fatto che non è stato rispettato neanche quanto previsto al comma 15 dell'art.1. Infatti il Ministro dell'Ambiente, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della Commissione dei Saggi, avrebbe dovuto riferire al Parlamento sullo stato dei lavori della Commissione stessa.

Questo non è mai avvenuto!

V'è di più: ad oggi risulta del tutto disatteso quanto previsto in merito al parere della Conferenza Unificata poiché il testo è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 18 novembre 2005, senza che il parere fosse stato dato.

Leggendo il decreto ed i suoi allegati tecnici appare evidente **un attacco frontale senza precedenti** ai principi del diritto ambientale ormai consolidati nel nostro ordinamento.

Risultano più volte violate disposizioni Costituzionali e Comunitarie. Ad esempio in materia di rifiuti, la Commissione Europea, con atto datato 13 gennaio 2006, ha comunicato al WWF Italia che *'La repubblica italiana è tenuta a conformarsi al parere motivato emesso dalla Commissione. Ove rilevasse la persistenza della situazione di violazione del diritto comunitario la Commissione potrebbe adire la Corte di Giustizia delle Comunità europee'*.

Questo perché, a seguito di una segnalazione del WWF alla Commissione relativa alla legge n. 308/04, è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia rispetto alla normativa rifiuti.

Quella dei rifiuti è il preludio ad una lunga serie di condanne che arriveranno dall'Europa anche sulle altre materie 'indebolite' dal nuovo regolamento ambientale come le acque, il danno ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) (...)

Questi sono solo alcuni esempi delle censure, ampiamente documentati nei vari documenti predisposti dal coordinamento delle Regioni, dalle Associazioni ambientaliste, dai Sindacati e dai vari soggetti che in questi mesi hanno tentato di fermare questo mostro normativo."

Più specificamente, in merito alle norme previste dal testo unico in merito alla procedura di VIA, il WWF Italia, precisa quanto segue.

“Un’importante procedura prevista dalla Direttiva 97/11/CEE stabilisce che la VIA ‘mira a fornire alle autorità competenti le informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con cognizione di causa per quanto riguarda il possibile notevole impatto sull’ambiente’,

e che ‘la procedura di valutazione è uno strumento fondamentale della politica ambientale quale definita dall’art. 130 R del trattato e del quinto programma comunitario a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile’.

Secondo l’art. 130 R del Trattato U.E. (paragrafo 2) la politica comunitaria per l’ambiente è fondata sui principi di ‘precauzione e prevenzione’ e ‘sul principio della correzione, alla fonte, dei danni creati all’ambiente, nonché sul principio *chi inquina paga*’.

Secondo la Direttiva 97/11/CEE la VIA è uno strumento a carattere ‘preventivo ed integrativo’ delle autorizzazioni su progetti ‘per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o ubicazione’ (art. 2).

Le finalità della procedura di VIA sono l'individuazione, descrizione e valutazione 'per ciascun caso particolare (...) degli effetti diretti ed indiretti di un progetto su: uomo, flora, fauna, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale' e l'interazione tra questi fattori (art. 3) .

Altro principio inderogabile della Direttiva è l'informazione e consultazione del pubblico e delle autorità interessate dal progetto e quindi l'obbligo per gli stati membri di garantire che 'ogni domanda di autorizzazione sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione', nonché l'adozione di misure necessarie 'affinché le autorità che possono essere interessate al progetto per loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle domande di autorizzazione'.

Tutto questo viene cancellato con il nuovo decreto sulla VIA, il quale prevede che la procedura, che comprende la valutazione da parte di una commissione di tecnici (non politici o amministratori) e la partecipazione del pubblico con osservazioni e proposte, nonché di regioni ed enti locali, si deve concludere in 90 giorni dalla pubblicazione del progetto.

Trascorso questo termine, si può sostituire nella decisione il Consiglio dei Ministri (che quasi sempre è il 'proponente' delle 'grandi opere pubbliche', le più impattanti per l'ambiente) e se neanche questo decide, passati altri 60 giorni, il progetto viene comunque approvato.

Dice il decreto testualmente che il superamento dei termini 'equivale a giudizio positivo incondizionato sulla compatibilità ambientale del progetto presentato!'
Si tratta del più grave caso fino ad ora registrato di violazione di una direttiva europea.

Come se non bastasse, vengono esclusi a priori dalla procedura di VIA tutti i progetti destinati a scopi di protezione civile: poiché è il Presidente del Consiglio dei Ministri che emana le ordinanze di protezione civile, potrebbe essere facile far passare tante opere con impatti negativi sull'ambiente, come è già accaduto, per opere di protezione e civile.

(Per gli Allegati I-V si rinvia al sito:

http://www.ambientenergia.info/ambiente_download.php?categoria=ambiente&totrecord=16)

Grazie per l'attenzione